

**DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE**

N. 138/2001

OGGETTO: Comandi presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari comunali titolari di sede di segreteria.

L'anno **duemilauno** addì **16** del mese di **maggio** alle ore **11.20** e seguenti nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, in II convocazione in **ROMA**, Via del Tritone, n.125, sede dell'**Agenzia Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| • SUSTA Avv. Gianluca | <i>Presidente</i> |
| • PORPORA Prof. Giuseppe | <i>Vicepresidente</i> |
| • D'ALESSIO Prof. Gianfranco | <i>Consigliere</i> |
| • DI RONZA Dott.ssa Anna | <i>Consigliere</i> |
| • NALDONI Dott. Luigi | <i>Consigliere</i> |
| • MOFFA Dott. Silvano | <i>Consigliere</i> |
| • SORTINO Edoardo | <i>Consigliere</i> |
| • TALARICO Dott. Carmine | <i>Consigliere</i> |

Presente
SI
NO
NO

Presiede la seduta il **Presidente Avv. Gianluca Susta**.

E' presente alla seduta il **Presidente del Collegio dei revisori Prof. Antonio Giuncato**.

Partecipa il **Direttore Generale Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.

**DELIBERAZIONE N.138
DEL 16 MAGGIO 2001**

OGGETTO: Comandi presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari comunali titolari di sede di segreteria.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Considerato che l'art.19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465, prescrive i criteri di utilizzazione dei segretari comunali e provinciali collocati in posizione di disponibilità senza dettare disposizioni in materia di comandi dei segretari titolari di sede presso altre amministrazioni;

Considerato che questo Consiglio di amministrazione, nella seduta del 7 gennaio 1999, ha espresso il proprio indirizzo in merito all'applicabilità degli istituti previsti e disciplinati in via generale nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, ritenendo, in particolare, che gli istituti del comando e del distacco siano applicabili ai segretari comunali e provinciali;

Ritenuto che il Consiglio nazionale di amministrazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al comando, debba valutare l'interesse pubblico connesso alla richiesta dell'interessato e dell'amministrazione che intende avvalersi del segretario in posizione di comando nonché debba valutare la situazione generale dell'albo con particolare riferimento al numero delle sedi vacanti, al numero dei segretari in posizione di disponibilità, alla distribuzione dei segretari nelle varie sezioni dell'albo, allo stato delle procedure per il reclutamento dei nuovi segretari comunali e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art.9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465;

Visto l'art.97, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, ai sensi del quale il comune e la provincia hanno un segretario dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;

Visto l'art.102 del già citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, ai sensi del quale l'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico;

Visto l'art.1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, il quale, nel ribadire che l'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha altresì disposto che la stessa "è dotata di autonomia organizzativa, gestionale e contabile";

Visto l'art.6 del medesimo D.P.R. ai sensi del quale il Consiglio Nazionale di amministrazione provvede alla tenuta dell'albo, alla gestione dei segretari comunali e provinciali e all'amministrazione dell'Agenzia;

Ritenuto inoltre che, ai sensi dell'art.15 del decreto del Presidente della

Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

Repubblica 4 dicembre 1997, n.465, spettano al sindaco e al presidente della provincia le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l'ente locale presso il quale il segretario presta servizio e in ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto;

Atteso che il Consiglio, con deliberazione n. 31 in data 11 gennaio '00, ha definito le modalità per autorizzare i comandi presso altre pubbliche amministrazioni per i segretari comunali titolari di sede di segreteria;

Vista la deliberazione n.162 in data 27 luglio 2000 con la quale questo Consiglio di amministrazione ha revocato la deliberazione n.31 dell'11 febbraio 1999 ed ha disciplinato ex novo alcune modalità concernenti i comandi dei segretari comunali e provinciali;

Ravvisata la necessità che le professionalità acquisite dai segretari comunali e provinciali siano precipuamente utilizzate presso le amministrazioni comunali e provinciali;

Tenuto altresì conto che occorre garantire una omogenea copertura delle segreterie comunali su tutto il territorio;

Ritenuto, pertanto, di ridefinire le modalità di autorizzazione ai comandi al fine di contemperare le esigenze delle amministrazioni e quelle dei segretari che chiedono di essere comandati presso altre amministrazioni;

Ravvisata la necessità dell'Agenzia di continuare ad avvalersi per le proprie esigenze di funzionamento della specifica professionalità dei segretari comunali e provinciali;

Considerato che si rende necessario garantire il regolare funzionamento delle segreterie comunali e che, pertanto, appare funzionale alla corretta gestione dell'Albo stabilire, con riferimento ai segretari comunali e provinciali titolari di sedi di segreteria, un numero massimo percentuale di comandi da autorizzare in via costante;

Considerato che occorre definire in modo più dettagliato l'aspetto relativo al pagamento delle competenze e al rimborso degli oneri per i segretari in comando;

Atteso che la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa in data 3 maggio '01 alle OO.SS. di categoria e in data 5 maggio '01 al Comitato Pari Opportunità e che non sono pervenute osservazioni;

Ad unanimità dei voti:

DELIBERA

1. E' revocata la deliberazione n. 162 del 27 luglio 2000.
2. Le richieste di autorizzazione al comando dei segretari titolari di sede attualmente in fase istruttoria, quelle che perverranno successivamente

Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

- all'approvazione della presente deliberazione, nonché quelle dei segretari già in posizione di comando tese ad ottenere il rinnovo del comando stesso, vengono rilasciate secondo le disposizioni di seguito riportate.
3. Il limite massimo di autorizzazioni al comando per i segretari titolari di sede viene stabilito nella misura dell'1 per cento dei segretari iscritti all'albo. Nel predetto numero percentuale devono essere compresi anche i comandi già autorizzati. Tale numero rimane costante nel senso che, ove si dovesse verificare una riduzione del numero dei segretari in posizione di comando, il Consiglio può autorizzare nuovi comandi per raggiungere la predetta percentuale.
 4. Le richieste dei segretari comunali titolari di sede tese ad ottenere il comando o il distacco presso altre pubbliche Amministrazione, istruite secondo il criterio cronologico, sono disposte se ricorrono le seguenti condizioni: 1a) che il segretario sia iscritto già nella seconda fascia professionale ed abbia maturato almeno un anno di iscrizione in tale fascia; 1b) per i segretari iscritti nelle fasce terza, quarta e quinta con l'eventuale attribuzione di una qualifica superiore, è richiesto che gli interessati abbiano maturato due anni di iscrizione nella relativa fascia e nella qualifica superiore; 2) vi sia la richiesta dell'interessato; 3) vi sia la preventiva autorizzazione del sindaco o del presidente della provincia; 4) vi sia richiesta nominativa, a favore del segretario che richiede il provvedimento, da parte dell'Amministrazione presso cui l'interessato intende essere comandato o distaccato; 5) vi sia atto di impegno dell'Amministrazione che attiva o che aderisce alla richiesta di comando di accollarsi tutti gli oneri retributivi, compresi quelli previdenziali, del segretario di cui intende avvalersi temporaneamente; 6) vi sia il nulla osta della Sezione Regionale dell'Agenzia presso cui si trova l'ente di titolarità del segretario qualora si tratti di segretari comunali di seconda e terza fascia (segretari comunali, segretari comunali capo e segretari generali di classe seconda) La Sezione Regionale nel concedere il nulla osta valuta la situazione generale dell'albo regionale con particolare riferimento al numero delle sedi vacanti e al numero dei segretari in posizione di disponibilità.
 5. L'autorizzazione al comando, qualunque sia la qualifica del segretario, è deliberata dal Consiglio nazionale di amministrazione, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui ai precedenti punti 1a) ovvero 1b), 2), 3), 4), 5) e 6).
 6. Il Consiglio nazionale di amministrazione, nel rilasciare la predetta autorizzazione al comando, valuta l'interesse pubblico connesso alla richiesta dell'interessato e dell'amministrazione che intende avvalersi del segretario in posizione di comando nonché la situazione generale dell'albo con particolare riferimento al numero delle sedi vacanti, al numero dei segretari in posizione

Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

- di disponibilità, alla distribuzione dei segretari nelle varie sezioni dell'albo, allo stato delle procedure per il reclutamento dei nuovi segretari comunali e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art.9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465.
7. Per i segretari comunali di quarta e quinta fascia (segretari generali di classe 1/B e di classe 1/A) spettano al Consiglio nazionale di amministrazione le valutazioni di cui ai punti precedenti.
 8. Il segretario comunale e/o provinciale deve assumere servizio presso l'amministrazione che ha richiesto il comando nei successivi trenta giorni dalla comunicazione dell'adozione della deliberazione di autorizzazione al comando. Il decorso del predetto termine senza che il segretario assuma servizio fa venire meno gli effetti della deliberazione di autorizzazione al comando.
 9. Per tutta la durata del comando in amministrazioni diverse dall'Agenzia e dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale e fino all'eventuale nuova nomina in qualità di titolare di una segreteria, il segretario è posto in posizione di disponibilità. Il decorso del termine di cui all'art.19, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465 resta sospeso nel caso di utilizzazione, disposta con provvedimento di questo Consiglio nazionale di amministrazione, del segretario da parte dell'Agenzia.
 10. Il decorso del termine di cui all'art.19, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465 senza che il segretario abbia assunto la titolarità di una sede di segreteria, ancorché non sia cessato dalla posizione di comando, comporta l'applicazione delle conseguenze prescritte dallo stesso art.19, comma 15, d.P.R., citato.